

Premessa al sistema contabile armonizzato

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2016-2018.

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impianto del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2016/2018 rappresenta un importante punto di svolta nella rappresentazione della partite relative alle entrate e spese dell'Ente a seguito della entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011.

La proposta di bilancio viene infatti redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011.

Il nuovo sistema contabile ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico-gestionale.

Le più importanti sono:

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica;
- Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- Previsione delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- Nuovi principi contabili, in primis quello della competenza potenziata (imputazione delle entrate e delle spese nel momento in cui sono esigibili), i quali comportano la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), secondo regole precise;

- L'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio sperimentale è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Per la redazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stata effettuata una puntuale verifica delle voci di spesa e entrata in coerenza con la classificazione prevista dal D. Lgs. 118/2011. Tale puntuale riclassificazione non rende confrontabili, in particolare nella parte spesa, i dati 2015 con i dati 2016.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio sperimentale dall'elencazione di titoli e tipologie.

Tra i principali prospetti si segnalano: le entrate per titoli, tipologie e categorie; le spese per missioni, programmi e macroaggregati; l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Si precisa, tuttavia, che tali livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei responsabili di servizio (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è infatti rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Pertanto, fermo restando il totale per tipologia di entrata e programma di spesa, la disaggregazione degli stanziamenti potrà differire dagli importi evidenziati nei prospetti informativi di dettaglio.

Inoltre, il bilancio affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni.

Come abbiamo accennato sopra nel nuovo schema di bilancio è previsto:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): non è più possibile "accettare per cassa". La prassi di prudenza che consisteva nel considerare accettate alcune tipologie di entrata, solo quando si manifestava il materiale introito non sarà più praticabile. Occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall'amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate, ogni qual volta se ne manifestino i requisiti. E' evidente che così facendo risulteranno accettate anche entrate di "dubbia e/o difficile esazione", quindi la nuova contabilità obbliga ad effettuare degli accantonamenti all'apposito "fondo crediti di dubbia esigibilità". Successivamente si riprenderà la trattazione del fondo e si evidenzieranno le modalità con cui è stato determinato nel bilancio 2016/2018 l'ammontare dell'accantonamento effettuato al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- fondo pluriennale vincolato (FPV). Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello accettata l'entrata.

 Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio – ma non esclusivamente - per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Le principali finalità che si propone la nuova contabilità sono:

- conoscere i debiti effettivi della PA;
- evitare l'accertamento di entrate future;
- evitare l'assunzione di impegni di cui non si conosce la scadenza;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo l'effettivo fabbisogno;
- avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 tutti i Comuni hanno dovuto:

- > affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore autorizzatorio;
- > applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- > riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria;
- > applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018.

e a decorrere dal 2016 la nuova contabilità sarà completamente a regime per tutti i Comuni.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Si inizia riportando il quadro riassuntivo e i relativi equilibri di bilancio:

Comune di Morra De Sanctis Prov.AV

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESA	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	880.252,48	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		4.227.384,98	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.283.644,63	1.451.942,21	1.473.721,27	1.495.826,96
Fondo pluriennale vincolato	1.893.176,42	1.120.105,46	1.136.907,01	1.153.960,52	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.196.660,60	226.181,68	229.574,40	233.018,01	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.652.347,30	18.270.536,05	14.024.604,75	14.024.604,75
Titolo 3 - Entrate straordinarie	568.301,57	256.894,06	260.747,45	264.658,63	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.649.989,10	14.043.151,07	14.024.604,75	14.024.604,75	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	15.935.991,93	19.722.478,26	15.498.326,02	15.520.431,71
Totale entrate finali.....	16.308.147,69	15.646.332,27	15.651.833,61	15.676.241,91	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	151.239,09	151.238,99	153.507,58	155.810,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	490.569,56	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto resorefinanziare	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto resorefinanziare	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	742.968,78	589.000,98	597.836,00	606.803,54
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	747.313,70	589.000,98	597.835,99	606.803,53	Totale titoli	16.830.199,80	20.462.718,23	16.249.669,60	16.283.045,44
Totale titoli	17.545.030,95	16.235.333,25	16.249.669,60	16.283.045,44					
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.830.199,80	20.462.718,23	16.249.669,60	16.283.045,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.426.283,43	20.462.718,23	16.249.669,60	16.283.045,44					
Fondo di cassa finale presunto	1.596.083,63								



I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2016-2018 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°. Sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Comune di Morra De Sanctis Prov. AV

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		880.252,48		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.603.181,20 0,00	1.627.228,86 0,00	1.651.637,16 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.451.942,21	1.473.721,27	1.495.826,96



di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		151.238,99 0,00	153.507,58 0,00	155.810,19 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(++)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(++)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(++)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			0,00	0,00	0,00
			O=G+H+L+M		0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		4.227.384,98	0,00	0,00
R)	Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		14.043.151,07	14.024.604,75	14.024.604,75
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		18.270.536,05 0,00	14.024.604,75 0,00	14.024.604,75 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Dopo aver rappresentato i dati del bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si procede nella redazione della presente nota integrativa secondo le indicazioni riportate nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamento per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Trasferimenti Correnti

Quota compensazione TASI prima casa. Fondo di solidarietà comunale.

La legge 228 del 2012 ha innovato, nel contesto delle riforme introdotte con il federalismo fiscale, il sistema dei trasferimenti erariali destinati ai comuni. E' stato così introdotto il Fondo di Solidarietà Comunale in sostituzione del preesistente fondo sperimentale di riequilibrio.

Tale fondo ha profondamente modificato ri-quantificadole notevolmente le risorse a disposizione dei comuni. Il suo "assetto strutturale" si è definito nel tempo, tenendo conto:

- 1) della capacità fiscale dei comuni, computata in base al gettito dell'IMU e della TASI ad aliquota standard;
 - 2) dei fabbisogni e dei costi standard di ciascun comune, rideterminati annualmente;
 - 3) della dimensione demografica e territoriale;
 - 4) degli effetti cumulati, nel tempo delle diverse decurtazioni delle risorse trasferite, operate dal legislatore a partire dal 2012 in poi, assumendo come date quelle operate in vigenza del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio.
- Con riferimento, pertanto, al dato inserito nello schema di bilancio in approvazione, si tratta di un dato stimato ipotizzato riproporzionandolo in base alle indicazioni fornite nella legge di stabilità per il 2016.

DETTAGLIO

MAGGIORAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE CONSUNTIVO 2016		
A1 -	Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015	75.937,48
A2 -	Quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U. 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso di approvazione (1)	44.565,52
A3 -	Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (2)	31.371,95

Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C.	-31.371,95		
Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2)	531.929,18	D1 -	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016
			730,07
F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	372.350,42	E1 -	F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5)
			521.089,73
F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per alimentare la perequazione di cui art. 1, c. 380-quater, della L. 228/2012	159.578,75		
F.S.C. 2016 30% spettante in base a perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2016	122.977,00		
QUOTA F.S.C. 2016 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10) (3)	495.327,42	F1 -	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)
			1.344,07
Altre componenti di calcolo della spettanza 2016 (dato aggiornato al 1° giugno 2016)			

Legenda a commento dei dati

- (1) La quota di alimentazione del F.S.C. 2016, pari al 22,43% del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate presumibilmente in due rate, il 50% alla scadenza di giugno 2016 ed il 50% alla scadenza di dicembre 2016.
- (2) La diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015 comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..
- (3) Si evidenzia che la manovra perequativa per l'anno 2016, effettuata mediante accantonamento e redistribuzione del 30% della quota di F.S.C. di cui al punto B7, si effettua solo per i comuni delle 15 regioni a statuto ordinario. Per i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna il dato di cui al punto B11 è uguale al dato di cui al punto B7.
- (4) Al fine di un eventuale confronto con le risorse 2015 attribuite a titolo di F.S.C. si richiama l'attenzione su quanto riportato alla nota (2) e, per i comuni per i quali nell'anno 2015 è stata effettuata una detrazione di risorse per maggiori introiti derivanti dall'assoggettamento ad I.M.U. dei terreni agricoli, che tale detrazione non si applica per l'anno 2016, in quanto la disciplina del settore è stata riformata dall'art. 1, comma 10, della legge 228 del 2015 (legge di stabilità 2016) e non è prevista la detrazione di risorse non essendovi più un incremento di gettito I.M.U..
- (5) I comuni che al punto E1 presentano un valore negativo sono soggetti ad una corrispondente ulteriore trattenuta a valere sugli introiti I.M.U. da parte dell'Agenzia delle entrate.

Fondo crediti dubbia esigibilità' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che ha previsto: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sono, pertanto, state individuate le seguenti voci di entrata - stanziata a bilancio - che potrebbero dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione:

- Imposta TARSU/ TARI;
- Fitti attivi;
- Ruolo Idrico;
- Imposta IMU/ICI;

Si è provveduto quindi a calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra gli incassi (in conto competenza ed in conto residui) e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi raggruppando i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto per ciascuna delle voci di entrata citate, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Al termine del procedimento sopra descritto è stato determinato l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscriverne nel bilancio di previsione 2016-2018. La dimensione attuale del fondo, in considerazione delle previsioni effettuate, è pertanto data dalla somma della componente accantonata in fase di riaccertamento straordinario dei residui (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) e della componente stanziata nell'attuale bilancio. Lo scopo dell'accantonamento al FCDE è quello di costringere gli enti ad un risparmio forzoso - atteso che il suddetto fondo non può essere impegnato e crea un'economia che genera avanzo - per consentire loro di far fronte sia all'inesigibilità di crediti pregressi (residui attivi) che a quella di crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio) ed evitare, pertanto, effetti distorsivi sugli equilibri finanziari. La quota prevista a bilancio è così costituita:

TARSU/TARI

Anno	Accertamenti di competenza		b	Riscossioni in competenza		Riscossioni in c/residui dell'esercizio n-1	totale Riscossioni		Media riscossioni in c/competenza $e = (f) / (a) \cdot 100$	Accantonamento FCDE risultante al 1/1/16
	A			c			d	e		
2011	€ 182.740,00		0,00%	€ -	€ 243.345,14	€ 243.345,14	€ 243.345,14	€	Previsioni competenza 2016	
2012	€ 182.740,00		0,00%	€ -	€ 192.754,97	€ 192.754,97	€ 192.754,97	€	230.378,59	€
2013	€ 190.740,00		0,00%	€ 142.348,67	€ -	€ -	€ 142.348,67	€	% acc.to FCDE	
2014	€ 204.794,00		0,00%	€ 133.938,88	€ 27.239,00	€ 27.239,00	€ 161.177,88	€	10,98%	
2015	€ 209.000,00		0,00%	€ 100.499,65	€ 23.373,00	€ 23.373,00	€ 123.872,65	€	importo FCDE	
	€ 970.014,00		TOTALI	€ 376.787,20	€ 486.712,11	€ 486.712,11	€ 863.499,31	€	89,02%	€ 25.297,27

accantonamento 2016	€	13.913,50
	55%	€

Fitti attivi

Anno	Accertamenti di competenza	Riscossioni in competenza	Riscossioni in crediti dell'esercizio n°1	Riscossioni in crediti dell'esercizio n°1	totale Riscossioni	Media riscossioni in competenza $e = (d/a) \cdot 100$	Accantonamento FCDE risultante al 1/1/16
	A	B	C	D	E		F
2011	€ 51.936,23	0,00%	€ 37.785,30	€ 186,00	€ 37.971,30		Previsioni competenza 2016
2012	€ 40.000,00	0,00%	€ 23.901,65	€ 1.333,20	€ 25.234,85		€ 37.942,02
2013	€ 15.425,67	0,00%	€ 13.425,67	€ 23.028,44	€ 36.454,11		% acc.to FCDE
2014	€ 28.999,07	0,00%	€ 12.622,27	€ 11.685,87	€ 24.308,14		13,12%
2015	€ 37.381,30	0,00%	€ 10.847,48	€ 16.137,75	€ 26.985,23		Importo FCDE
	€ 173.742,27	TOTALI	€ 98.582,37	€ 52.371,26	€ 150.953,63	86,88%	€ 4.976,61

accantonamento 2016 55% 2.737,13

Ruolo Idrico

Anno	Accertamenti di competenza	Riscossioni in competenza	Riscossioni in crediti dell'esercizio n°1	totale Riscossioni	Media riscossioni in competenza $e = (d/a) \cdot 100$	Accantonamento FCDE risultante al 1/1/16
	A	B	C	D		F
2011	€ 50.000,00	0,00%	€ 413,16	€ 87.028,81	€ 87.441,97	Previsioni competenza 2016
2012	€ 56.000,00	0,00%	€ 309,87	€ 49.534,34	€ 49.844,21	€ 56.565,40
2013	€ 56.000,00	0,00%	€ 475,56	€ 50.088,14	€ 50.563,70	% acc.to FCDE
2014	€ 36.900,00	0,00%	€ 749,39	€ 54.980,07	€ 55.729,46	20,93%
2015	€ 55.729,46	0,00%	€ 309,87	€ 64.031,56	€ 64.341,43	Importo FCDE
	€ 254.629,46	TOTALI	€ 2.257,85	€ 305.662,92	€ 307.920,77	€ -11.838,55

accantonamento 2016 55% 0,00

IMU - ICI

Anno	Accertamenti di competenza		Riscossioni in competenza	Riscossioni in dell'esercizio	Riscossioni totali	Media riscossioni in c/competenza * = (D/14) * 100	Accantonamento FCDE risultato al 1/1/16
	A	B					
2011	€ 199.000,00	0,00%	€ 138.558,65	€ 13.296,69	€ 151.855,34		Previsioni competenza 2016
2012	€ 225.212,28	0,00%	€ 203.495,97	€ 34.371,34	€ 237.867,31		€ 238.518,11
2013	€ 156.314,00	0,00%	€ 103.903,72	€ -	€ 103.903,72		% acc.to FCDE
2014	€ 155.141,00	0,00%	€ 122.249,95	€ 4.204,54	€ 126.454,49		19,70%
2015	€ 230.141,00	0,00%	€ 144.016,97	€ 11.450,45	€ 155.467,42		Importo FCDE
	€ 965.808,28	TOTALI	€ 712.225,26	€ 63.323,02	€ 775.548,28	80,30%	€ 46.987,02
accantonamento 2016		55%	€ 25.842,86				

Per gli anni successivi si è stimato lo stesso importo in quanto si sta provvedendo a riscuotere parte del credito degli anni precedenti anche ricorrendo ad accertamenti in merito sia all'imposta non pagata che alla verifica quantitativa della base imponibile.

Questo farà diminuire nettamente la base imponibile su cui calcolare le percentuali del 70% del 2017 e 85% del 2018.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscano nella quota accantonata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Nel bilancio in oggetto non è stato effettuato alcun accantonamento per spese potenziali.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Non ci sono società partecipate.

Fondo di riserva di cassa

Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali previste. Nel Bilancio è stato iscritto un FONDO DI RISERVA DI CASSA pari ad € 29.903,00.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Tutto ciò evita la formazione di residui passivi che, nella contabilità armonizzata, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale non trova, pertanto, più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, gli impegni esigibili nell'esercizio confluiranno nei residui, mentre il FPV/U accoglierà la quota di impegni che non risulteranno esigibili nell'esercizio di riferimento e che verranno in tal modo imputati agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci di spesa riconducibili a questa casistica, sarà allocato fra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, nel nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al/agli esercizi futuri; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Avendo già perfezionato, con deliberazione di Giunta n. 21 del 21/4/2016, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il riaccertamento ordinario dei residui risultanti alla data del 31/12/2015.

1. Elenco degli interventi programmati per spese investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nel bilancio di previsione 2016/2018 non sono state previste opere da finanziarsi con ricorso al debito. Le spese di investimento previste nel bilancio 2016/2018 sono riportate analiticamente nel programma delle opere pubbliche al quale si rimanda.

SALDI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilitata nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. Inoltre gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica



A tal fine , considerata l'obbligatorietà di allegare al bilancio il prospetto dei saldi di finanza pubblica, si è proceduto alla redazione dello stesso, così come previsto dalla Circolare RGS del 10 febbraio 2016, n. 5 dal quale risulta che il bilancio 2016/2018 del Comune di Morra De Sanctis rispetta il principio del pareggio.





EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	4.185.569,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.120.105,46	1.136.907,01	1.153.960,52
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	226.181,68	229.574,40	233.018,01
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-	-	-
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+) ,	226.181,68	229.574,40	233.018,01
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+) ,	256.894,06	260.747,45	264.658,63
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+) ,	14.043.151,07	14.024.604,75	14.024.604,75
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+) ,	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+) ,	15.646.332,27	15.651.833,61	15.676.241,91
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) ,	1.451.942,21	1.473.721,27	1.495.826,96

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	-	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	42.493,49	57.945,67	77.260,90	-
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	6.525,00	6.622,87	6.722,21	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-	-	-	-
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-	-	-	-
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.402.923,72	1.409.152,73	1.411.843,85	
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.043.151,07	14.024.604,75	14.024.604,75	

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	4.185.569,00	
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-	
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-	
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-	
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-	

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+) ,	18.228.720,07	14.024.604,75	14.024.604,75
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+) ,	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		19.631.643,79	15.433.757,48	15.436.448,60
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		200.257,48	218.076,13	239.793,31
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		200.257,48	218.076,13	239.793,31

Tali risultanze costituiscono degli spazi finanziari che l'Ente potrà decidere di utilizzare nel corso dell'anno.

2. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguarda solo società partecipate in cui l'entità della partecipazione è di scarsa rilevanza non superando, nella maggior parte dei casi, la percentuale del 1%.

Per un maggior dettaglio e per altre informazioni si rimanda al DUP triennio 2016/2018.

Morra De Sanctis, Il 07/05/2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosapina Trunfio

